In Gazzetta le nuove misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2024, la **Legge 15 marzo 2024, n. 36,** recante: «*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*». **La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024**.

Le finalità principali legge sono:

- la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

L'**articolo 4** reca disposizioni i**n materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura**. In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un r**egime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP**), determinata **applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta**. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole **diverse** da

quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che disciplina il reddito agrario. **L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi**.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

- i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
- l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

L'**articolo 5** introduce a**gevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze**. Il comma 1 stabilisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l**'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro**, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, **ridotto della metà**.

L'**articolo 6** istituisce un **credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione**. Il comma 1 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno **iniziato la propria attività a decorrere dal 1°**

gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari **all'80 per cento** delle spese **sostenute e documentate nel 2024**, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro **nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola**.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di **agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate**. Il comma 1 prevede che, a **decorrere dal 1° gennaio 2024**, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale **nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente**.

***Link* al testo della Legge 15 marzo 2024, n. 36**, recante: «*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*».